

Preg.mo On.le
Giancarlo GIORGETTI
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via Venti Settembre, 97
00187 ROMA
caposegreteria.ministro@mef.gov.it

Preg.mo On.le
Maurizio LEO
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via Venti Settembre, 97
00187 ROMA
segreteria.leo@mef.gov.it

Preg.mo Sen.
Paolo ZANGRILLO
Ministro della Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
segreteriaparticolare.ministropa@governo.it

Oggetto: Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. Art. 1, commi 1091-1091-bis, della L. 145/2018. Richiesta di modifica normativa.

Onorevoli Ministri,

sono giunte a quest'Associazione, che raggruppa 4.500 associati, numerose sollecitazioni da parte degli Enti Locali in relazione all'annosa questione relativa al fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, disciplinato dai commi 1091 e 1091-bis dell'art. 1 della L. 145/2018.

Come è noto, il comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018 stabilisce che: *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica*

dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

La norma ha introdotto la possibilità per i comuni di stanziare un apposito fondo, alimentato da una quota del gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, destinabile sia al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e sia all'incentivazione dei dipendenti addetti al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, mediante previsione di un'apposita posta del trattamento accessorio.

La disposizione ha quindi nuovamente previsto anche per gli Enti Locali la facoltà di incentivare i dipendenti addetti al recupero dell'evasione tributaria IMU e TARI e più in generale al raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio entrate comunali, dopo la soppressione del previgente incentivo ICI, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs 446/1997, avvenuta con l'entrata in vigore dell'IMU nell'anno 2012.

La formulazione ha creato diverse difficoltà interpretative ed applicative che hanno condotto la Corte dei Conti, con diverse pronunce, a sostenere che condizione necessaria per l'accantonamento del fondo era l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione entro il termine previsto dal testo unico degli Enti Locali, senza considerare eventuali proroghe.

Tale interpretazione è stata superata con l'intervento della Sezione Autonomie con la deliberazione n. 78/2021, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la locuzione *"entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267"* contenuta nell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge.

Successivamente, alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno sostenuto che la locuzione *"maggior gettito accertato e riscosso"* dovesse riferirsi all'incremento del gettito riscosso solo in conto competenza di un anno rispetto al precedente, conseguente al recupero dell'evasione tributaria (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 112/2024, Corte dei Conti Umbria, deliberazione n. 117/2024).

Anche tale interpretazione, che limitava fortemente l'ammontare del fondo stanziabile, finendo in molti casi addirittura per annullarlo, pur a fronte del regolare svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria IMU e TARI, è stata superata grazie all'intervento dell'art. 1, comma 779, della L. 207/2024, che ha introdotto il comma 1091-bis nell'art. 1 della L. 145/2018, sancendo che:

“Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale”.

Nonostante gli interventi correttivi sopra descritti, permangono tuttavia due rilevanti limiti nell'applicazione della norma, che finiscono talvolta per vanificare la possibilità di incentivare l'attività di recupero dell'evasione tributaria, pur regolarmente svolta dai dipendenti individuati, e in molti casi nel ridurre notevolmente gli importi erogabili ai singoli dipendenti, con forte disparità rispetto ad altri dipendenti degli stessi Enti Locali che beneficiano di incentivi previsti da altre norme che si rivelano ben più generosi.

Il primo è dato dalla condizione a cui è subordinato lo stanziamento del fondo, ovvero che il bilancio di previsione, dell'anno di riferimento dell'incentivo ed il rendiconto dell'esercizio precedente, siano approvati nei termini di legge, anche eventualmente prorogati con D.M. (per il bilancio di previsione) o con legge (per il rendiconto).

Tale condizione, pur essendo corretta e condivisibile nella parte in cui prevede che l'Ente possa stanziare il fondo e quindi provvedere alla successiva erogazione dell'incentivo solo dopo l'approvazione del bilancio e del rendiconto, non lo è altrettanto nella parte in cui richiede che tale approvazione debba avvenire nei termini di legge.

Infatti, se l'approvazione dei documenti contabili appare necessaria, ai fini dello stanziamento e dell'erogazione del fondo, per poter correttamente quantificare lo stesso, non appare altrettanto necessario che la loro approvazione avvenga entro i termini di legge.

Infatti, l'eventuale ritardo nell'approvazione dei documenti non si vede come possa condizionare lo stanziamento e l'erogazione del fondo incentivante, tenuto conto, ad esempio, che i dati consuntivi non cambiano se il rendiconto è approvato in ritardo o nei termini.

Peraltro, di frequente, la tempestiva approvazione dei documenti non dipende dai dipendenti che sono stati coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, ma da altri settori o addirittura da fattori esogeni all'operato degli uffici.

Così che, ad esempio, il ritardo nell'approvazione del documento da parte del consiglio comunale, pur predisposto e depositato dagli uffici nei termini di legge e di regolamento comunale, comporta effetti negativi sui dipendenti.

Fermo restando ovviamente che l'erogazione degli incentivi deve essere subordinata alla corretta definizione degli obiettivi del settore entrate, all'individuazione dei dipendenti interessati ed al corretto svolgimento delle attività in materia di recupero evasione o comunque necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, appare necessario proporre una modifica normativa che elimini la necessità che i documenti siano approvati nei termini di legge, ma subordinando lo stanziamento e l'erogazione del fondo solo alla loro avvenuta approvazione.

La seconda questione attiene invece al limite massimo del beneficio riconoscibile ai dipendenti, fissato dalla norma al 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Tale limite, agganciato al trattamento tabellare e non alla retribuzione complessiva, appare molto penalizzante specie nel caso di un rilevante gettito incassato dal recupero dell'evasione dovuto ad una adeguata programmazione delle attività, frutto di una studiata strategia di azione e di una efficiente organizzazione di risorse umane e strumentali: ebbene, in una tale situazione questo limite appare così basso da poter essere raggiunto facilmente eliminando, di fatto, quel fattore incentivante che dovrebbe rappresentare la più genuina ratio della norma.

Il raggiungimento generalizzato del limite peraltro non permetterebbe neppure le opportune differenziazioni, volte a premiare il risultato di un dipendente piuttosto che di un altro, generando un appiattimento che non permette di valorizzare le differenti professionalità ed il differente apporto lavorativo dei singoli soggetti coinvolti nel progetto di recupero dell'evasione.

In aggiunta, questa limitazione posta dalla norma appare ingiustificatamente più bassa di altri incentivi concessi ai dipendenti degli enti locali, come ad esempio avviene per l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023, il quale stabilisce che: *"L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale"*.

Per questo motivo, si ritiene necessario procedere, in ogni caso, ad un innalzamento significativo del tetto massimo stabilito proponendo, a tal fine, l'individuazione di un limite del minimo del 50%, percentuale più idonea a consentire la valorizzazione del singolo apporto e della professionalità dei singoli dipendenti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

In definitiva, si propone la seguente modifica al comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018, auspicando il Vostro autorevole intervento al fine di veicolare la stessa al competente organo legislativo:

- Dopo le parole *"comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto"* eliminare le parole *"entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- All'ultimo periodo, sostituire le parole: *"15 per cento"* con le parole *"50 per cento"*.

RingraziandoVi per l'attenzione e confidando nel Vostro interessamento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Montepaone 17 giugno 2025



IL PRESIDENTE

(Francesco Tuccio)

A.N.U.T.E.L.

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – Ente del Terzo Settore

iscritta al RUNTS repertorio n. 93761 del 14.3.2023

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it